

Intermediazione finanziaria - inadeguatezza dell'operazione – Cass. n. 23131/2020

Borsa - Intermediazione finanziaria - Obbligo ex art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 - Clausola contenente la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione - Sottoscrizione - Contestazioni dell'investitore - Onere della prova a carico dell'intermediario.

In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale allegghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23131 del 22/10/2020 (Rv. 659519 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2697](#)

corte

cassazione

23131

2020